



**D.D.G. 6652 del 11/09/2017**

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.r. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- VISTO il [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del comparto scuola 2006/2009;
- VISTI i DD. AA. nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 5/2/2002 con i quali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 è stato riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica;
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :  
Liceo Artistico Regionale di Bagheria;  
Liceo Artistico Regionale di Enna;  
Liceo Artistico Regionale di Grammichele;  
Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;  
Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;  
Istituto Tecnico Regionale di Catania
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della L. R. 06/05/1976, n. 53 le assunzioni nei ruoli della carriera esecutiva ed ausiliaria del personale non docente degli istituti regionali paritari sono effettuate mediante concorsi regionali per soli titoli da indire, ogni tre anni, con le modalità previste dal 2° e 3° comma dell'art.10 del D.P.R. 31.5.1974, n.420 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.14 della L.R. 05/09/1990, n. 34, per la copertura dei posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le qualifiche funzionali di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, si procede per il 50% mediante concorso e per il 50% mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente;

VISTA la dotazione organica del personale ATA, determinata con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 per le qualifiche funzionali di Assistente Amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico di seguito indicati:

*DOTAZIONE ORGANICA CON L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018*

<i>QUALIFICA</i>	<i>AREA</i>	<i>ORGANICO DIRITTO</i>
<i>Assistente amministrativo</i>		<i>Due posti</i>
assistente tecnico	area-AR01 – meccanica	nessun posto
assistente tecnico	area-AR02 – elettronica ed elettrotecnica	nessun posto
assistente tecnico	area-AR12 – architettura e arredamento	tre posti
assistente tecnico	area-AR15 - grafica pubblicitaria	un posto
oassistente tecnico	area-AR22 – moda e costume	un posto
assistente tecnico	area-AR23 – chimica	nessun posto
assistente tecnico	area-AR29 – ceramica	tre posti
assistente tecnico	area-AR32 – decorazione pittorica	un posto
assistente tecnico	area-AR33 – metalli e oreficeria	un posto
assistente tecnico	area-AR36 – plastica	un posto
collaboratore scolastico		venti posti

CONSIDERATO di dovere ammettere a concorso per soli titoli il 50% dei posti per la qualifica funzionale di assistente amministrativo, assistente tecnico ed il 100% dei posti per la qualifica funzionale di collaboratore scolastico disponibili con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/02/2000, n. 6 le frazioni di unità inferiori al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso;

VISTO il parere reso dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 5835/25.2017.11 del 14 marzo 2017 Pos. Coll. E Coord. n. 2;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali di categoria Comparto scuola;

RITENUTO di dovere indire i concorsi per soli titoli destinando il 50% dei posti disponibili delle qualifiche funzionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico ed il 100% dei posti disponibili della qualifica funzionale di Collaboratore Scolastico di cui sopra, negli istituti regionali paritari riservato al personale ATA non di ruolo negli istituti regionali paritari che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla tabella B annessa al CCNL 2006/2009 e di mesi 24 di servizio prestato in qualifica corrispondente negli istituti regionali paritari dopo il conseguimento del titolo di studio.

**D E C R E T A**

art. 1

*indizione concorsi*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della L.R.n. 53/1976 e dell'art. 14 della L.r.n. 34/1990, sono indetti concorsi regionali per soli titoli, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 420 del 31/05/1974 e dell'art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, destinando il 50% dei posti della intera disponibilità nella qualifica funzionale di *assistente amministrativo di assistente tecnico, e collaboratore scolastico*, dei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo e Santo Stefano di Camastra, scuole medie annesse e istituto tecnico regionale di Catania con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 come segue:

QUALIFICA	AREA	POSTI
Assistente amministrativo	=====	un posto
assistente tecnico	- AR12– architettura e Arredamento-	un posto
assistente tecnico	- AR29 – ceramica-	un posto
collaboratore scolastico	=====	venti posti

Il numero dei posti sopraindicati potrà subire variazioni ove, all'atto delle assunzioni, dovesse registrarsi una contrazione nella determinazione dell'organico del personale A.T.A. degli Istituti regionali partari per l'anno scolastico successivo a quello per il quale il concorso è stato indetto.

art. 2

*requisiti per l'ammissione al concorso*

Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze i seguenti requisiti:

- a) anzianità di servizio di almeno anni due (24 mesi), anche non continuativi prestato nelle qualifiche professionali corrispondenti a quella per la quale il concorso viene indetto, nei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, scuole medie annesse e istituto tecnico regionale di Catania dopo il conseguimento del titolo di studio. Le frazioni di mesi vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
- b) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale cui si concorre, indicato nella lettera B annessa al CCNL 2006/2009 sotto specificati

<i>qualifica</i>	<i>titoli culturali</i>
<b>Assistente amministrativo</b>	Diploma di maturità
<b>Assistente Tecnico</b>	diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. (Le specifiche sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori allegata al presente decreto)
<b>Collaboratore Scolastico</b>	- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale - diploma di maestro d'arte - diploma di scuola magistrale per l'infanzia - qualsiasi diploma di maturità - attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati e riconosciuti dalle Regioni

- c) coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali e/o di istituto del personale ATA, ed abbiano prestato almeno 24 mesi di servizio negli istituti regionali paritari di cui all'articolo 1; è fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso previsto dal pregresso ordinamento, che, a pena di esclusione deve essere dichiarato nella istanza di partecipazione concorso.
- d) ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte in qualifica superiore a quella per la quale i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

art. 3

*presentazione della domanda*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta sul modulo domanda allegato al presente decreto, deve essere indirizzata a

**Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ( Servizio 9° ) scuole non statali -Viale Regione Siciliana, 33 - 90129 PALERMO**

entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie concorsi -.

Ai fini della validità del termine di scadenza farà fede il timbro postale.

Non saranno prese in esame:

- le domande ed i documenti che dovessero essere inviati oltre il suddetto termine, pertanto, scaduto il termine non saranno consentite integrazioni, sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento allegati.
- i documenti ed i certificati recanti abrasioni o correzioni non convalidate.
- le domande prive della data e della firma.

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato, oltre ai requisiti specifici indicati al precedente art. 2 deve indicare:

a	Il proprio cognome e nome
b	La data e il luogo di nascita
c	La residenza anagrafica;
d	L'esatto recapito; ogni variazione dello stesso dovrà essere comunicata all'Assessorato.
e	il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
f	l'iscrizione nelle liste elettorali precisando il comune i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g	le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h	idoneità fisica all'impiego;
i	di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità per essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla legge 18/01/1992,n. 16, per essere dipendente dello Stato o di Enti Pubblici collocato a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciali, per trovarsi nello "status" di interdetto o inabilitato;
l	La posizione nei riguardi degli obblighi di leva.
m	il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione precisando il titolo, il luogo, la data di conseguimento ed il punteggio;
n	di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso precisando dove si è svolto il servizio medesimo e la durata;

L'omissione di una delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'invalidità della domanda e l'esclusione dal concorso.

art. 4

*documentazione della domanda*

Ai fini dell'ammissione al concorso e della valutazione dei titoli secondo le norme del presente decreto e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli A), B), C) gli aspiranti devono presentare, in allegato alla domanda, nel medesimo termine e con le modalità previste per la presentazione delle stesse, i seguenti documenti:

- titolo di studio prescritto per l'accesso al concorso di cui alla tabella B del CCNL 2006/2009 ed indicati al citato articolo 2 del presente decreto.
- idonea certificazione rilasciata dagli Istituti regionali paritari comprovante il servizio reso per almeno anni due dopo il conseguimento del titolo di studio;
- titoli culturali e di servizio valutabili ai sensi delle tabelle valutazione titoli allegate al presente decreto;
- certificati comprovanti la preferenza di cui al successivo art. 8.
- scheda personale da compilare per la qualifica di assistente amministrativo
- scheda personale da compilare per la qualifica di assistente tecnico
- scheda personale da compilare per la qualifica di collaboratore scolastico
- 

art. 5

*formazione delle graduatorie*

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito saranno valutati esclusivamente i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze riportati nelle schede A B. e C.

Art. 6

*Riserva dei posti*

Le riserve dei posti previste dall'art. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8/5/2001 n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31/7/2003 n. 236, sono le seguenti:

a	superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche.
b	invalido di guerra.
c	invalido civile di guerra.
d	invalido per servizio
e	invalido del lavoro o equiparati,
f	orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro,
g	invalido civile,
h	non vedente o sordomuto,
i	volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi della legge n. 68/1999 l'applicazione della aliquota percentuale sul numero totale dei posti messi a concorso di collaboratore scolastico e per i posti di assistente amministrativo e assistente tecnico distinti per aree è la seguente:
7% categorie invalidi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g)	
1% categoria orfani di cui alla lettera f)	
2% categoria non vedenti e sordomuto di cui alla lettera h)	
30% militari di cui alla lettera i.	

le certificazioni attestanti i titoli di riserva, limitatamente alle lettere di cui sopra, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere presentate unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

#### Art. 7

##### *commissione*

L'esame delle istanze per la formazione delle graduatorie per le qualifiche funzionali di assistente

amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico è delegata alla Commissione che sarà nominata con decreto del Dirigente Generale è composta come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 420 del 31/5/1974 e dall'art. 555 del T.U. n. 297 del 16/4/1994.

La Commissione che ai sensi dell'art. È composta:

da un preside in servizio presso gli istituti regionali paritari - Presidente -
da un dirigente in servizio presso il Dipartimento regionale dell' I e FP – Componente -
Da un
Da un funzionario

dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla data di nomina.

Al fine di consentire la valutazione dei titoli culturali, didattici, riserve e preferenze, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie, l'ufficio competente trasmetterà alla Commissione le istanze validamente presentate unitamente alle schede e agli allegati prodotti dai candidati.

Al fine di consentire all'ufficio competente di predisporre la graduatoria, la Commissione, ultimati i lavori, consegnerà le istanze, ed i verbali da cui risulta l'elenco del personale ammesso in graduatoria con a fianco indicato il totale del punteggio assegnato distinto per ciascun titolo.

Parimenti, sarà consegnato l'elenco del personale eventualmente escluso dalle procedure concorsuali. La graduatoria per la qualifica di *assistente tecnico* sarà formulata per aree.

Successivamente con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale saranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed all'albo di ogni singolo Istituto regionale

Entro giorni 5 della pubblicazione potranno essere presentati ricorsi in opposizione presso il **Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ( Servizio 9° ) scuole non statali -Viale Regione Siciliana, 33 - 90129 PALERMO**

Esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Avverso i provvedimenti definitivi potrà essere adito ricorso giurisdizionale o straordinario nei termini previsti dalla legge.

art.8

*PREFERENZE*

Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
2) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato orfani dei caduti per fatto di guerra
3) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
4) feriti e degli figli dei mutilati invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) feriti in combattimento; insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
6) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; genitori vedovi non risposati, i coniuggenii non risposati e le sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
7) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
8) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
9) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
10) invalidi ed i mutilati civili; militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; dalla minore età.

art. 9

*trattamento dati personali*

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso le strutture organizzative delle scuole per le finalità di gestione delle graduatorie e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente anche informatizzata, per finalità inerenti alla gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.

art. 10  
*nomine in ruolo*

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito sono nominati in ruolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, successivamente alle nomine in ruolo del personale non docente incluso nella graduatorie annuali permanenti di cui all'art. 14 della L.r. n. 34/1990, nel limite massimo dei posti indicati nel presente decreto, ovvero nel limite dei posti effettivamente disponibili all'atto della assunzione.

Prima di procedere alle suddette nomine, sarà cura dell'Amministrazione richiedere agli aventi diritto di manifestare, per iscritto, la preferenza della sede.

Coloro che, ai sensi della L.r. 104/1992 abbiano diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, dovranno dichiarare tale condizione ed allegare in copia autentica la relativa certificazione rilasciata dall'apposita Commissione medica di cui all'art. 4 della citata legge.

Gli aspiranti che avranno diritto alla nomina, decorrente agli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre o dalla data di effettiva assunzione in servizio, dovranno far pervenire al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo avviso, tutti i documenti di rito occorrenti per l'immissione in ruolo che verranno richiesti dall'Amministrazione.

I candidati che conseguono la nomina in ruolo sono tenuti, ai sensi della L. 23/08/1988, n. 370, a regolarizzare in bollo tutti i documenti eventualmente già presentati in carta libera in allegato alla domanda di ammissione al concorso. I documenti formalmente imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali potranno regolarizzarli entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

I vincitori di concorso sono nominati in prova. Compiuto il periodo di prova, previsto in

- 4 mesi per la qualifica di *assistente Amministrativo e Assistente tecnico*
- 2 mesi per la qualifica di *collaboratore scolastico*,

gli impiegati che avranno ottenuto un giudizio favorevole saranno confermati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di ulteriori

- 4 mesi per gli Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici
- 2 mesi per i Collaboratori Scolastici;

ove al termine di tale ulteriore periodo di prova il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del contratto di lavoro con diritto del dipendente all'indennità prevista dall'art. 10, 3° comma, del D.P.Reg. 10.1.1957,n.3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Fabio Ballo)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Gianni Silvia)